

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento abbia luogo attraverso una gara, eccetto se delle situazioni particolari rendono necessario il ricorso ad altre procedure;

considerando che, a seguito delle gare per la vendita di olio di oliva effettuate dall'organismo d'intervento portoghese, è rimasta in deposito presso tale organismo una certa quantità di residui dei fondi delle vasche; che tali residui contengono una percentuale più o meno elevata di olio; che, si fini di una corretta gestione degli oli d'oliva acquistati dall'organismo d'intervento, occorre prevederne la vendita;

considerando che, per motivi commerciali connessi in particolare al fatto che, per il prodotto in causa, non esistono né un mercato né quotazioni precise, non è possibile prevedere la vendita del prodotto stesso secondo la procedura di gara precedentemente adottata per l'olio d'oliva; che è pertanto opportuno che l'organismo d'intervento portoghese venda il prodotto alle migliori condizioni offerte dal mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento portoghese « Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola », in appresso denominato « INGA », vende alle migliori condizioni 76 t di residui d'olio d'oliva in suo possesso, provenienti dagli interventi sul mercato dell'olio d'oliva effettuati fino alla campagna 1987/1988.

2. L'avviso di messa in vendita è esposto presso la sede dell'INGA, Rua Padre António Vieira, n. 1, Lisboa, Portugal, almeno 10 giorni prima della data prevista per la vendita.

3. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 deve aver luogo prima del 15 settembre 1989. La consegna del prodotto venduto deve essere effettuata prima del 30 settembre 1989.

L'INGA comunica alla Commissione i risultati della vendita nel più breve termine.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.